COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MALFATTI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 35

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

PISONI ed altri: Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (655);

OLIVI ed altri: Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (935);

MICHELI PIETRO ed altri: Proroga delle disposizioni per la regolarizzazione del titolo della proprietà rurale (977) . . 35

PRESIDENTE 35, 37

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 37

MACCHIAVELLI 37

PANDOLFI, *Relatore* 36

Votazione segreta:

PRESIDENTE 37

La seduta comincia alle 10.

PRANDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Abelli è sostituito dal deputato Pirolo.

Discussione delle proposte di legge Pisoni ed altri: Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (655); Olivi ed altri: Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (935); Micheli Pietro ed altri: Proroga delle disposizioni per la regolarizzazione del titolo della proprietà rurale (977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pisoni, Andreoni,

Fioret, Bodrito e Postal: « Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale »; Olivi, Lapenta e Boldrin: « Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale »; Micheli Pietro, Bortolani, Lindner e Cuminetti: « Proroga delle disposizioni per la regolarizzazione del titolo della proprietà rurale ».

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come loro ricorderanno ho già riferito sul merito dei provvedimenti oggi al nostro esame nella seduta del 29 novembre 1972. Durante la discussione che seguì a quella mia relazione, emerse una sostanziale concordanza circa i provvedimenti medesimi, che concernono, sia pure in forma diversa, una ulteriore proroga delle provvidenze già stabilite per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale. Venne allora anche espresso apprezzamento per le finalità dell'originaria legge 14 novembre 1962, n. 1610, finalità che, com'è noto, consistono nel consentire alla piccola proprietà rurale di ottenere la regolarizzazione della intestazione della proprietà in situazioni particolarmente anomale, che non troverebbero, se non in questa forma, una sistemazione, ai fini delle disposizioni del codice civile e delle correlative disposizioni, anche di natura tributaria.

Non entrerò pertanto nuovamente nel merito dei provvedimenti, limitandomi invece a trarre solo delle conclusioni circa i problemi che in quella sede erano stati sollevati. Poiché la procedura straordinaria per ottenere il riconoscimento del titolo di proprietà è inscindibilmente legata all'ammissione per gli atti prodotti dall'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, catastali ed ipotecarie e sulle successioni e donazioni, sorge il problema del come armonizzare la permanenza di tali esenzioni ed agevolazioni fiscali con le norme della legge-delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n. 825), con quelle previste dai decreti presidenziali, per l'attuazione della riforma tributaria, in materia di imposte di registro e di bollo, di tributi catastali ed ipotecari, di imposte sulle successioni e donazioni, nonché con le norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge delega.

Com'è noto, la materia delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e i regimi fiscali aventi carattere agevolativo sono presidiate dal punto primo e sesto dell'articolo 9 della legge-delega per la riforma tributaria e dal sesto comma dell'articolo 15 della medesima: pertanto i quattro decreti presidenziali (che riguardano le quattro imposte relativamente alle quali la legge n. 1610 del 1962 stabilisce delle esenzioni per la procedura diretta della regolarizzazione del titolo di proprietà) recano delle norme transitorie, che propongano le esenzioni ed agevolazioni vigenti fino al termine che sarà stabilito con il decreto delegato da emanare ai sensi del punto sesto dell'articolo 9 e del sesto comma dell'articolo 15 della citata legge-delega per la riforma tributaria.

Il Governo nell'esprimere il suo parere sulla tecnica da seguire per ovviare alla citata difficoltà espresse il suo consenso ad una limitazione della proroga delle provvidenze della originaria legge n. 1610 al 31 dicembre 1974.

Ora le proposte di legge al nostro esame contengono diverse formule di proroga: per esempio il provvedimento presentato dall'onorevole Pisoni ed altri stabilisce una proroga di altri cinque anni; il provvedimento presentato dall'onorevole Olivi ed altri stabilisce invece una durata temporale fissata non in termini assoluti ma imputati a tempi incerti connessi alla riforma del libro terzo del codice civile; infine la proposta presentata dall'onorevole Micheli Pietro ed altri stabilisce una proroga temporale di altri dieci anni a partire dal 15 dicembre 1972, termine di scadenza delle disposizioni vigenti in questa materia.

A questo punto il Governo propone di limitare la proroga alla data del 31 dicembre 1974 che è il termine ultimo di almeno tre dei quattro decreti delegati che riguardano le esenzioni fiscali attualmente vigenti.

Ritengo di concordare senz'altro con il parere che è stato espresso dal Governo e pertanto propongo alla Commissione un emendamento che dovrebbe essere apportato alla proposta di legge n. 655 la quale dovrebbe essere assunta come testo base.

Nel corso di una discussione avvenuta il 29 novembre 1972 avevo sottolineato come non fosse accettabile la formula della proroga in termini relativi, cioè sino all'entrata in vigore del libro terzo del codice civile e avevo sostenuto anche che sembrava eccessiva una proroga di dieci anni.

In questo caso sarebbe opportuno limitare ulteriormente anche la più modesta proroga di cinque anni, prevista dalla proposta di legge presentata dall'onorevole Pisoni ed altri, ad una proroga di due anni.

Tutto ciò perché l'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre

1972, n. 634, in materia di imposte di registro; l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 635 relativo ai tributi catastali e ipotecari, e l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 642 sempre del 26 ottobre 1972 relativo all'imposta di bollo, stabiliscono tutti come termine ultimo per la proroga di vigenti esenzioni fiscali il 31 dicembre 1974.

Pertanto stabilendo questa proroga di durata ridotta, noi consentiamo l'auspicata armonizzazione tra le provvidenze fiscali contenute nella originaria legge n. 1610 e le disposizioni che sono state già emanate per almeno tre dei quattro tributi interessati sotto forma di decreti presidenziali.

Per concludere, l'emendamento dovrebbe sostituire nel testo del provvedimento 655 la espressione: « quindici anni » con l'espressione: « dodici anni », e pertanto l'articolo unico dovrebbe così suonare: « L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

« Le disposiioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dodici anni dalla sua entrata in vigore ».

I dodici anni scadono appunto il 31 dicembre 1974.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MACCHIAVELLI. Cogliendo l'occasione offerta dalla discussione delle proposte di legge in esame, desidero rivolgere un invito al Governo affinché faccia tutto quanto è possibile per il riordinamento del catasto che, per quello che mi risulta, non è aggiornato. Ritengo pertanto sia assolutamente indispensabile dar mano ad un provvedimento organizzativo interno, tale da consentire il riordino del catasto nel più breve tempo possibile, e ciò anche in vista dell'entrata in vigore della riforma tributaria nel suo complesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Assicuro all'onorevole Macchiavelli un serio studio della materia, sulla quale il Governo poi riferirà. Per quanto concerne le modifiche da apportarsi alla proposta Pisoni concordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, formulata dal relatore, di scegliere come testo base per la discussione degli articoli, la proposta di legge n. 655.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge n. 655. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

« Le disposiizoni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei quindici anni dalla sua entrata in vigore ».

Il relatore onorevole Pandolfi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « quindici anni », *con le altre*: « dodici anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo unico rimane pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dodici anni dalla sua entrata in vigore ».

Trattandosi di articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 655.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge PISONI ed altri: « Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (655).

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 35
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Comunico che, a seguito dell'avvenuta approvazione della proposta di legge n. 655, le concorrenti proposte di legge OLIVI ed altri: « Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (935); MICHELI PIETRO ed altri: « Proroga delle disposizioni per la regolarizzazione del titolo della proprietà rurale » (977) sono assorbite.

Hanno preso parte alla votazione:

Pirolo, Azzaro, Borghi, Buzzoni, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Colucci, Dal Sasso, Frau, Gastone, Giovannini, Laforgia, La Marca, Macchiavelli, Malfatti, Mazzarrino, Niccolai Cesarino, Orsini, Pandolfi, Pascariello, Pavone, Postal, Prandini, Rende, Santagati, Sanza, Serrentino, Sinesio, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vicentini, Vincenzi.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO